



Ministero dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**



TEL. 0922970141 – EMERGENZA – NUMERO BLU:1530
E-MAIL: lampedusa@guardiacostiera.it
<http://www.guardiacostiera.it>



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

(Disciplina delle attività marittime finalizzata alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare)

ORDINANZA N. 12/2007



Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP) Luca SALAMONE, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

VISTI: gli artt.17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1173, 1174, 1231, 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'articolo 6 comma 7 della Legge 8 luglio 2003 n. 172 che assegna con decorrenza 1 luglio 2004 all'Amministrazione Regionale Siciliana l'esercizio delle attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo già trasferite ai sensi del D.P.R. 1 Luglio 1977 n. 78;

VISTO: l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, disciplinante il potere attribuito al Capo del Compartimento Marittimo all'emanazione dell'Ordinanza di polizia marittima concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTO: il Decreto Assessoriale n. 202 del 02/08/2005;

VISTA: la Circolare congiunta Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 82/022468/I emessa in data 03/04/2002;

VISTA: la nota prot. n. 82/001594/II datata 13/01/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA: la nota n. 09.01.02/41456 datata 01/08/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto 2°;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172";

VISTA: la nota esplicativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto 2° - Ufficio I, prot. n. 09/01/56380 del 20/09/2005 relativa alle norme introdotte dal "Codice della Nautica da diporto";

VISTA: la Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sulla navigazione da diporto, ancora in vigore per quelle disposizioni necessarie all'attuazione del Codice della Nautica da diporto, citato in premessa, e fino all'emanazione del previsto Regolamento di attuazione;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 121 del 10/05/2005 "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto";

VISTA: la Circolare prot. n. 3/2100 datata 04/11/2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la navigazione e il Trasporto Marittimo ed interno avente per oggetto "Applicazione del D.M. 10 Maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto";

VISTO: il Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con D.M. 21 gennaio 1994 n. 232, applicabile alle unità da diporto di lunghezza f.t. superiore a 24 metri;

VISTO: il Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n. 478 applicabile alle unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 436 e successive modificazioni, nonché alle unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti conformi alle prescrizioni della Legge 11 Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni;

VISTE: le ordinanze n. 03/2005 – 56/2004 – 43/2004 – 21/2004 – 20/2004 – 19/2003 – 15/2003 – 20/2001 – 19/2001 – 25/1999 – 03/1999 – 25/1998 – 33/1997, tutte emanate dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;

VISTA: l'Ordinanza n. 15/2006 emessa in data 04/05/2006 dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, recante limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;

VISTA: l'Ordinanza n. 14/2006 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 20/05/2006, recate l'ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2006;

VISTO: il "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07/04/2006 del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante linee di indirizzo concernenti il riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari;

VISTA: la Legge 14 luglio 1965 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il relativo regolamento di esecuzione n. 1639/1968 e successive modificazioni;

VISTO: il D.M. 26/01/1960 relativo alla "Disciplina dello sci nautico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Regolamento della Riserva Naturale Isola di Lampedusa emanato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. datato 16/05/1995;

VISTO: il D.M. 21/10/2002 con cui il Ministero dell'Ambiente ha istituito l'area marina protetta "*Isole Pelagie*";

VISTA la normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione;

VISTO: il Decreto Regionale del 9 marzo 2007 n. 11 relativo alla stagione balneare 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 in data 9 marzo 2007;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1998 n. 17, pubblicata sulla G.U. Regione Sicilia del 05-09-98, che impone, oltre che ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle Amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;

RITENUTO: necessario pertanto, alla luce delle direttive emanate dal Superiore Comando Generale in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli enti locali in materia di disciplina delle attività balneari, citate in premessa, nonché delle nuove norme sulla nautica da diporto introdotte dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, di dover aggiornare l'Ordinanza balneare n. 14/2006 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 20/05/2006;

VISTI: tutti gli atti d'ufficio;

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittimi in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi di stagione balneare stabiliti annualmente con apposito Decreto Assessoriale dalla Regione Sicilia (**dal 1° maggio al 30 settembre**).

2. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti la sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico balneare delle aree demaniali marittime, si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (concessionari, stabilimenti o spiagge libere attrezzate), arenili asserviti e – per quanto

applicabile – spiagge libere frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

3. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo Capo V.

4. Sono vietati i rifornimenti di carburante di qualsiasi natura lungo le spiagge. Le unità devono pertanto rifornirsi nei porti, senza passeggeri a bordo e con l'adozione di tutte le opportune cautele intese a scongiurare il pericolo incendi.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLE ATTIVITA' BALNEARI ED IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

Articolo 2 **(Zone di mare riservate ai bagnanti)**

1. Durante il periodo di stagione balneare fissato con il Decreto di cui al precedente articolo 1, la zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Lampedusa per una distanza di 200 metri dalla battigia e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, è riservata di norma alla balneazione.

2. limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, sono determinate con Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, che per facilità di consultazione e massima diffusione si riporta in appendice 1 alla presente Ordinanza.

3. Il limite della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente comma 1, considerate le modeste dimensioni delle spiagge delle isole di Lampedusa e Linosa, dovrà essere segnalato dagli eventuali concessionari di stabilimenti e strutture balneari mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 25 (venticinque) metri l'uno dall'altro in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, parallelamente alla linea di costa, in siti ritenuti idonei dagli stessi concessionari in base alle conformazioni dei fondali prospicienti le medesime strutture balneari.

4. Analogo obbligo è posto a carico del Comune di Lampedusa e Linosa per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora l'Amministrazione civica non possa adempiere all'ubicazione dei predetti segnalamenti, essa ha l'obbligo di posizionare all'ingresso della spiaggia interessata un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue, almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla battigia) NON SEGNALATO”**.

5. Il Comune di Lampedusa e Linosa, per le spiagge libere e gli eventuali concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il limite di tali **acque sicure, stabilito in metri 1,60 dalla batimetria**, deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri e con le estremità ancorate al fondo. Qualora il Comune di Lampedusa e Linosa non provveda a tale segnalazione deve apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile all'utenza (redatta in più lingue, almeno italiano ed inglese) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (profondità 1,60 metri) NON SEGNALATO”**.

6. In caso di spostamento dei gavitelli di cui ai precedenti commi, per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione Comunale e/o gli eventuali concessionari, a

seconda a chi ricade l'obbligo del posizionamento, dovranno provvedere a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteo-marine corrispondenti al mare calmo, nella posizione determinata e nei modi previsti dai precedenti comma.

7. I segnalamenti sopraccitati devono essere rimossi al termine della stagione balneare, così come definita all'articolo 1 della presente Ordinanza.

Articolo 3

(Divieti negli specchi acquei riservati alla balneazione)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, **dalle ore 08:30 alle ore 19:30** oltre ai divieti imposti dall'Ordinanza emessa dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, in materia di limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, **è vietato:**

- il transito e la sosta a tutte le unità da traffico e da pesca;
- l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. E' tuttavia consentito, ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare nella fascia compresa tra i 50 e i 200 metri dalla battigia a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi:
 - *natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore.*

2. Sono esentati dai divieti di cui al presente articolo i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizi di istituto nonché quelli che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità eseguiti in aderenza al contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte VIII del "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, le unità a motore, incluse le moto d'acqua, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. Le stesse, quando condotte a remi, dovranno possibilmente procedere una rotta quanto più possibile normale alla battigia, che faccia, pertanto, chiaramente intendere ad eventuali bagnanti la traiettoria dell'unità ed il conducente dovrà realizzare un continuo avvistamento di eventuali bagnanti e/o persone intente nell'esercizio di attività subacquee.

Articolo 4

(Zone di mare vietate alla balneazione per finalità connesse alla sicurezza della navigazione)

1. Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dell'Assessorato Regionale alla Sanità – Regione Sicilia per motivi di carattere sanitario cui spetta l'obbligo alle Amministrazioni Civiche di apporre idonea segnaletica, nonché quelli di cui alla Parte III del "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007 emanata in data 20/04/2007 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, **E' VIETATA LA BALNEAZIONE:**

- all'interno dell'ambito portuale così come individuato nella Parte I del "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, con esclusa la spiaggia della "Guitgia";

- all'interno degli approdi di Scalo Vecchio e Cala Pozzolana e in genere nelle baie interessate dall'ormeggio del Mototraghetti di linea e delle unità veloci da passeggeri dell'isola di Linosa;
- nel raggio di 300 metri dalle rotte di accesso, dalle imboccature, dai moli foranei e dalle strutture portuali (inclusi pontili ed altre installazioni in mare), nonché negli specchi acquei compresi nel raggio di metri 300 da depositi o impianti di acqua coltura e relativi scarichi;
- nello specchio acqueo antistante la Località Cala Maluk – “Cavallo Bianco” di Lampedusa, compreso tra i punti di coordinate 1) Lat. 35°29'30" Nord e Long. 012°36'15" Est – 2) Lat. 35°29'00" Nord e Long. 012°36'15" Est – 3) Lat. 35°29'00" Nord e Long. 012°36'36" Est – 4) Lat. 35°39'30" Nord e Log. 012°36'36" Est, nonché, la navigazione e qualsiasi altra attività a mare in quanto è presente la condotta ancorata al fondo dell'impianto di depurazione;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso per un raggio di metri 500, ed entro il raggio di 200 metri da navi militari, mercantili e passeggeri alla fonda, di qualsiasi nazionalità, ad eccezione delle navi che assicurano l'approvvigionamento di prodotti petroliferi al deposito costiero di Lampedusa e che ancorano nella Baia Guitgia, **il cui divieto è limitato alla zona di mare di raggio 100 metri.**
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, debitamente segnalati;
- in prossimità di pontili galleggianti e campi boe destinati all'ormeggio di natanti i cui limiti, a cura dei rispettivi concessionari, siano debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione e la cui imboccatura a mare sia individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni monitorie predisposte a cura del Comune, risultano interdetti a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli dipendenti da fenomeni di erosione/frane/smottamenti, disciplinate con Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa;
- in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare, che dovranno pertanto essere specificatamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura dei concessionari delle stesse condotte.
- permanentemente sostare e/o transitare sulle scogliere frangiflutti e/o simili poste a difesa della costa e/o di opere portuali in genere;
- nelle Zone “A” di riserva integrale dell'Area Marina Protetta “Isole Pelagie” opportunamente segnalate da boe galleggianti di colore giallo e miragli di analogo colore ubicati sulla costa, ad esclusione dello specchio acqueo antistante la spiaggia dell'isolotto dei Conigli a Lampedusa, per il quale **è consentita la sola balneazione dalle ore 08:30 alle ore 19:30**, così come previsto dal Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta “Isole Pelagie” del 21.10.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

CAPO III

UTILIZZAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO E LORO USO COMMERCIALE NOLEGGIO - LOCAZIONE - APPOGGIO DIVING

Articolo 5 (Disciplina)

La disciplina del diporto nautico – Kitesurf, Acquascooter, Sci nautico e Paracadutismo ascensionale, Windsurf ecc., locazione e noleggio natanti da diporto nonché l'utilizzo dei

medesimi come unità di appoggio “diving” è disciplinata dalla Parte VIII “Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa”, approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, riportata in Appendice 1, allegata alla presente Ordinanza per facilità di consultazione e maggiore diffusione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI PESCA IN RAPPORTO CON L’UTILIZZAZIONE “BALNEARE” DEL LITORALE

Articolo 6

(Esercizio della pesca)

1. **E’ VIETATO** l’esercizio di **qualsiasi attività di pesca**, diversa dalla pesca subacquea, regolamentata dagli artt. 128, 128 *bis*, 128 *ter*, 129, 130 e 131 del D.P.R. n. 1639/1968 e successive modifiche ed integrazioni, citato in premessa, durante la stagione balneare, nelle zone di mare riservate alla balneazione di cui al precedente comma 1 dell’articolo 2 della presente Ordinanza, dalle **ore 08:30 alle 19:30**.
2. Al di fuori dei predetti orari di balneazione, è consentito esercitare l’attività di pesca, ad eccezione della pesca subacquea, con le attrezzature previste dalla normativa vigente per ogni tipologia di pesca, con esclusione delle aree in prossimità di corridoi di lancio per unità da diporto.
3. La pesca subacquea in particolare, **è sempre vietata** nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo di Lampedusa frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
4. E’ altresì vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
5. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti la pesca subacquea di segnalare la propria presenza mediante galleggiante di superficie recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da una natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante e comunque dovrà operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo natante;
6. I conduttori di qualsiasi unità, nel caso avvistino le boe di segnalazione subacquee, devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.
7. **E’ VIETATO** l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale e/o sportiva nelle zone “A” di riserva integrale dell’ Area Marina Protetta “Isole Pelagie”, salvo eventuali deroghe che saranno approvate nell’emanando Regolamento a cura dell’Ente Gestore.
8. **E’ VIETATO** l’esercizio della pesca professionale a strascico e cianciolo nelle zone “B” e “C” dell’ Area Marina Protetta “Isole Pelagie, salvo eventuali deroghe che saranno approvate nell’emanando Regolamento a cura dell’Ente Gestore”.
9. **E’ VIETATO** l’esercizio della pesca professionale e/o sportiva subacquea nelle zone “A”, “B” e “C” dell’ Area Marina Protetta “Isole Pelagie”.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo si rinvia, inoltre, al contenuto delle disposizioni riportate in materia di pesca nell’appendice 1 alla presente Ordinanza.

CAPO V
(DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE AREE IN CONCESSIONE
PER STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE LIBERE)

Articolo 7

(Disciplina del servizio di salvamento)

1. Durante la stagione balneare, **dalle ore 08:30 alle 19:30**, salvo eventuali diverse determinazioni degli orari di balneazione emanate dagli enti locali competenti in materia di demanio marittimo, chiunque gestisce, a qualunque titolo, concessioni, stabilimenti o comunque strutture balneari, ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nei successivi comma.
2. Durante l'orario di apertura, i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con personale abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto ed i cui brevetti siano in corso di validità. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'Autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio, fatte salve le sanzioni di legge.
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, così come determinata dai Decreti Assessoriali della Regione Sicilia, ovvero successivamente alla sua conclusione, i gestori delle medesime strutture, fermo restando il possesso delle necessarie autorizzazioni/concessioni dell'Organo regionale competente in materia di demanio marittimo, dovranno mantenere efficiente lo stesso standard di servizi di sicurezza e assicurare comunque il servizio di salvataggio.
4. E' fatto obbligo al Comune di Lampedusa e Linosa, durante la stagione balneare, come peraltro disposto dalla Legge Regionale 1 settembre 1998 n. 17, citata in premessa, di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione, devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento.

Articolo 8

(Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio)

1. Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal concessionario, nell'ambito dello stabilimento balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite come segue:
 - organizzare e garantire ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvamento e provvisto di uno dei brevetti previsti e riconosciuti di *"Assistente bagnanti"* – *"Bagnino di Salvataggio"*;
 - il numero degli assistenti deve comunque essere tale da assicurare il servizio in relazione allo stato di pericolo della zona interessata, all'affollamento della stessa ed alle condizioni meteomarine. Quanto sopra non esime comunque i concessionari dall'obbligo di vigilare, con la massima attenzione la sicurezza dei bagnanti, nonché di esercitare un costante controllo sull'efficienza del servizio di salvataggio;
 - ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di un binocolo, di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura e bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno ed un paio di pinne. Le postazioni dovranno essere ubicate una ogni 100 metri in prossimità della battigia e munita di torretta di avvistamento, qualora ritenuta necessaria per una migliore visuale dello specchio acqueo antistante;

- dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso:
 - 1) Due bombolette individuali di ossigeno da un litro;
 - 2) Una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina;
 - 3) Un tiralingua;
 - 4) Un pallone “AMBU” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - 5) Occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;
 - 6) Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
 - 7) una mascherina per respirazione bocca a bocca ed apribocca a vite contenuto in un marsupio;
- predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio – Pattino o battello di vigilanza, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri, con scafo dipinto di rosso e recanti la scritta “SALVATAGGIO” a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché la località della struttura balneare e il nome della stessa. Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere:
 - 1) Dotate di n. 2 salvagente anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
 - 2) Dotate di un mezzo marinaio o gaffa;
 - 3) Dotate di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita di remi;
 - 4) Equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto.

Articolo 9

(Dotazioni individuali del bagnino di salvataggio)

Ciascun bagnino di salvataggio non potrà essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, e dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da:

- maglietta rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO”;
- galleggiante ovoidale appositamente omologato con sagola e cintura;
- fischiello;
- pinne e maschera da sub;
- binocolo e megafono;
- sedia di avvistamento.

Articolo 10

(Segnalazioni)

Sul pennone a giudizio del concessionario e/o personale preposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, in rapporto alle condizioni meteo-marine o per altro motivo, verranno, a seconda dei casi, issati i seguenti vessilli:

a) bandiera nazionale e/o guidone dello stabilimento /circolo indicante l’attivazione giornaliera della postazione di salvataggio;

b) bandiera rossa, indicante pericolo per la balneazione e relativo divieto qualora a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino una situazione di rischio per la balneazione. In tal caso, chiunque, nonostante la situazione di pericolo segnalata, intenda bagnarsi se ne assume il rischio. Il ricorso a tale segnale deve contenere, per meglio assolvere alla propria funzione monitoria, i presupposti di:

- *pericolosità legata a fattori non prevedibili, sopravvenuti;*

- *non ordinarietà dell'evento;*
 - *temporaneità.*
- c) *bandiera gialla* indicante rispettivamente:
- vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine per i quali devono essere precauzionalmente adottate misure quali chiusura degli ombrelloni, rientro natanti in mare, avvicinamento dei bagnanti a riva, messa in sicurezza di cose soggette a caduta libera;
 - temporanea interruzione del servizio di salvataggio (di durata comunque non superiore ai 30 minuti nell'arco della giornata);
 - per la più meticolosa informazione dell'utenza sugli stati di potenziale pericolo per la balneazione, ciascun concessionario deve esporre all'ingresso del proprio stabilimento, in luogo ben visibile, una legenda in lingua Italiana, Inglese, indicante il significato della segnalazione come sopra specificato. La segnalazione di rischio o pericolo a mezzo dei suddetti vessilli deve altresì essere comunicata agli utenti a mezzo altoparlanti e/o equivalente sistema di diffusione sonora, anche con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue.

Articolo 11 **(Doveri del bagnino di salvataggio)**

Il bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359 Il comma c.p., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Egli è tenuto:

- a) a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni né assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore, e previa sostituzione con altro operatore abilitato ovvero segnalazione con la prescritta bandiera qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio comunque non superiore a 30 minuti nell'arco della giornata;
- b) a stazionare a seconda delle esigenze imposte dalle specifiche situazioni in relazione ad un più pronto ed efficace intervento, in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili, tenendo conto anche di eventuali fattori che ostacolano o limitano la conseguente rapidità dell'intervento;
- c) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- d) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi ovvero sinistro occorso in mare;
- e) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza al pericolante;
- f) a chiedere l'intervento della Forza Pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- g) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio per la balneazione.

Articolo12 **(Servizi di salvataggio collettivi)**

1. Il Comune di Lampedusa e Linosa ed i Concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa, nonché il numero degli addetti, la presenza ed ubicazione di postazioni di soccorso sanitario con ambulanza. Detto piano collettivo di salvataggio dovrà indicare, inoltre, il soggetto responsabile dell'organizzazione di tale servizio.
2. Il Comune di Lampedusa e Linosa e i concessionari/Associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio, in particolare nelle spiagge lasciate alla libera fruizione, devono far pervenire in tempo utile e comunque **entro il 15 Giugno, una proposta di "piano collettivo di salvataggio"** che preveda l'organizzazione del servizio nelle spiagge della "Guitgia", "Cala Croce", "Cala Croce – Portu n'Toni", "Cala Madonna", "Cala Francese" e "Isola dei Conigli" dell'isola di Lampedusa, contenente le generalità del legale rappresentante, l'elenco degli stabilimenti nonché le singole postazioni di salvataggio.
3. In caso di mancata approvazione dei piani, ciascuno stabilimento nonché il Comune di Lampedusa e Linosa dovranno disporre un servizio di salvataggio ognuno per quanto di competenza.

Articolo13 **(Indisponibilità di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere)**

1. Nella spiagge libere frequentate dai bagnanti, il Comune di Lampedusa e Linosa, qualora non provveda a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti articoli del presente Capo, dovrà posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**
2. La suddetta Amministrazione civica dovrà altresì provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica di cui al precedente comma e, se del caso, ad attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

CAPO VI **CORRIDOI DI LANCIO**

Articolo 14 **(Aree in concessione per il noleggio o la locazione)**

Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche di locazione noleggio e/o sportive di natanti, per le quali non vengono utilizzate le infrastrutture portuali, i concessionari, oltre alle incombenze di carattere amministrativo cui sono soggette in ottemperanza alla Parte VIII del "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, devono realizzare nello specchio acqueo antistante la concessione appositi "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, ad uso pubblico;

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza metri 20. Tale misura che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione;
- b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 200 metri dalla spiaggia, costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri;
- c) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- e) posizionamento perpendicolare alla linea di costa;
- f) all'interno del corridoio, lato a terra, dovrà essere installato un apposito cartello riportante, in italiano, tedesco ed inglese, la seguente dicitura **“CORRIDOIO D'ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE.**

Articolo 15

(Aree in concessione per stabilimenti balneari)

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte VIII del “Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa”, approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti i concessionari devono attenersi – senza che sia necessaria ulteriore apposita autorizzazione – alle prescrizioni di cui al precedente articolo 14.

2. In particolare i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.

Articolo 16

(Norme di comportamento)

1. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi alla minima andatura. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque a velocità non superiore a 3 nodi, ovvero tale da non creare moto ondoso che possa creare pericolo, inoltre le stesse, quando nelle immediate vicinanze di bagnanti dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo e in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

2. Nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

3. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Articolo 17

(Divieti)

Ferma restando l'osservanza delle norme per prevenire gli abbordi in mare e le disposizioni localmente impartite dall'Autorità Marittima, nell'ambito dei porti e approdi del Circondario Marittimo di Lampedusa è vietato:

- a) sostare con qualsiasi tipo di imbarcazione in modo da arrecare pericolo al traffico portuale e/o sicurezza della navigazione, esercitare la pesca e mestieri affini, incluse le attività quali il lavaggio delle reti da pesca e similari

- b) navigare con velocità superiore a 3 nodi soprattutto in prossimità di moli, calate, banchine, pontili ed unità all'ormeggio e/o alla fonda;
- c) navigare con propulsione a vela, a remi ovvero evolvere con moto d'acqua impegnando gli specchi acquei portuali riservati al traffico marittimo, alle manovre ed al transito delle navi.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Attività di soccorso)

Chiunque abbia notizia o si accorga di una situazione di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione ovvero d'inquinamento marino, è tenuto ad informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Lampedusa ad uno dei recapiti telefonici di cui alla sotto notata tabella nella quale sono riportati numeri utili:

NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE: 1530 (CHIAMATA GRATUITA)

Ufficio Circondariale Marittimo Lampedusa (Unità Costiera di Guardia): 0922/970141.

Delegazione di spiaggia Linosa: 0922/972041

Distaccamento Vigili del fuoco Lampedusa: 0922/970534 – 115

Poliambulatorio Lampedusa – Pronto Soccorso: 118 – 0922/970604.

Poliambulatorio Lampedusa – Camera Iperbarica: 0922/971988.

Guardia Medica Linosa: 0922/972115.

Stazione Carabinieri Lampedusa: 0922/970001. - 112

Articolo 19 (Norme sanzionatorie)

1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e sostituisce ed abroga la n. 14/2006 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 20 maggio 2006.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

3. 1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno puniti:

- **A norma dell'articolo 1161 del Codice della Navigazione**, nel caso in cui integri l'ipotesi di abusiva occupazione di area demaniale marittima ovvero di innovazioni non autorizzate;
- **A norma dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione**, nel caso in cui integri l'ipotesi di violazione di legge, di regolamento o di provvedimento legalmente dato dall'Autorità disciplinante l'uso del demanio marittimo;
- **A norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione**, nel caso in cui integri l'ipotesi di violazione di legge, di regolamento o di provvedimento legalmente dato dall'Autorità in materia di polizia nei porti;
- **A norma dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione**, nel caso in cui integri l'ipotesi di violazione di legge, di regolamento o di provvedimento legalmente dato dall'Autorità in materia di sicurezza della Navigazione;

- **A norma degli articoli 650 e 673 del Codice della Penale**, nel caso in cui il fatto integri l'ipotesi penalmente rilevante per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene;
- **A norma dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171** per le violazioni commesse con unità da diporto;
- **A norma degli articoli 24 e 26 della Legge 14 luglio 1965 n. 963**, nei casi in cui si configurino illeciti amministrativi o penalmente rilevanti in materia di pesca;
- **A norma dell'articolo 30 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394** e successive modifiche ed integrazioni, per violazioni in materia di navigazione in Aree Marine Protette.

Articolo 20 (Disposizioni finali)

2. Per quanto non contenuto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni di cui al "Regolamento del Circondario Marittimo e del porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa.

3. Per quanto non contenuto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni di cui ai Decreti di istituzione dell' "Area Marina Protetta Isole Pelagie" e della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa.

4. Per quanto non contenuto nel presente provvedimento in materia di attività Diving ed immersioni subacquee si rinvia alla parte VIII titolo III del "Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa", approvato con Ordinanza n. 10/2007, emanata in data 20/04/2007, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa.

5. E' fatto rinvio inoltre, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Sicilia in materia di Demanio Marittimo.

Articolo 21 (Pubblicità)

La diffusione pubblicitaria della presente Ordinanza è assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa e dei Comuni interessati, e deve essere tenuta a disposizione dell'utenza all'ingresso di ogni stabilimento/complesso balneare nonché di concessionari/ditte/società che a qualsiasi titolo esercitano attività commerciali e/o ludiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Lampedusa, in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque.

La stessa sarà resa pubblica attraverso l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto www.guardiacostiera.it/lampedusa.

Lampedusa, 10 Maggio 2007

F.to
Il Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Lampedusa
Tenente di Vascello (CP)
Luca SALAMONE

APPENDICE 1

ESTRATTI NORMATIVE ED ORDINANZE LOCALI ATTINENTI LA SICUREZZA BALNEARE

1) ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE N. 15/2006 DEL 04/05/2006 CONCERNENTE I LIMITI DI NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO RISPETTO ALLA COSTA – ESTRATTO:

Circondario Marittimo di Lampedusa:

La zona di mare per una distanza di 200 metri dalla battigia e di 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare è riservata, se non diversamente disposto alla balneazione. Nelle zone frequentate e riservate ai bagnanti, le unità a vela, comprese le tavole a vela ed escluse le unità a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., nonché le unità a motore in genere, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare solo oltre la fascia dei 200 metri dalla battigia e di metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare. E' comunque, altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti.

L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre 200 metri dalla linea batimetria di metri 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare.

I natanti da diporto denominati comunemente Jole, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedale, menù similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati possono navigare entro 800 metri dalla costa.

A quest'ultima è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree: presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi; a meno di metri 100 dalle navi alla fonda; a meno di 200 metri dalle navi militari; all'interno dei porti del Circondario Marittimo; a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché a meno di 70 metri da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.

La circolazione delle tavole a vela è consentita nella fascia di mare compresa tra i 300 e i 1000 metri dalla costa, nonché tra i 100 ed i 1000 metri, per le coste cadenti a picco sul mare. Inoltre i suddetti natanti devono usare ogni accorgimento atto ad evitare incidenti.

Alle tavole a vela, è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta nelle zone di mare destinate alla balneazione e comunque notoriamente frequentate da bagnanti, nel periodo di validità dell'Ordinanza balneare, nonché in prossimità delle seguenti aree: presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa, ovvero nel raggio di mezzo miglio dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi; a meno di metri 100 dalle navi alla fonda; a meno di metri 200 dalle navi militari all'interno dei porti del Circondario marittimo di Lampedusa e Linosa; a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché a meno di 70 metri da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.

Gli acqua scooters, jet sky, scooters acquatici, moto d'acqua e similari possono navigare ad una distanza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 1000 dalla costa, solo in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate (calma di vento e di mare). Inoltre è vietata la navigazione, l'ormeggio e la sosta nelle zone di mare destinate alla balneazione e comunque notoriamente frequentate da bagnanti nel periodo di validità dell'Ordinanza balneare, nonché in prossimità delle seguenti aree; presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Lampedusa e Linosa (ad eccezione delle manovre necessarie per l'ingresso e l'uscita); a meno di metri 100 da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché a meno di 70 metri da quelli che segnalano la presenza di sub; in ogni caso la condotta del mezzo non deve compromettere né la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare.

2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA D.P.R. 02-10-1968 n.1639 – ESTRATTO:

(...omissis...)

Articolo 128

(Esercizio della pesca subacquea professionale)

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Articolo 128 bis
(Esercizio della pesca subacquea sportiva)

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Articolo 129
(Limitazioni)

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti ;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del circondario marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

Articolo 130
(Segnalazione)

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione (8/d).

Articolo 131
(Limitazioni di uso del fucile subacqueo)

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

3) ESTRATTO PARTE VIII DEL "REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E DEL PORTO DI LAMPEDUSA", APPROVATO CON ORDINANZA N. 10/2007, RECANTE DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LAMPEDUSA – ESTRATTO:

Articolo 139
(Generalità)

1. All'interno del porto, dell'approdo di Cala Pisana e della baia Guitgia dell'isola di Lampedusa, del bacino portuale dello Scalo Vecchio e delle Cale di Linosa interessate da mere attività portuali quali l'arrivo dei Mototraghetti di Linea e delle unità veloci da passeggeri, tutte le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**, ovvero tale da non creare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate. Inoltre le stesse, quando nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo.

2. Fermo restando gli obblighi cui sono soggetti gli skipper/conducenti nel porto di Lampedusa, ai sensi Parte I Titolo II del "Regolamento del Circondario Marittimo e del Porto di Lampedusa", citata in premessa, le unità da diporto in entrata ed in uscita dai bacini individuati al precedente comma 1, devono in ottemperanza alla COLREG '72 mantenere la minima velocità possibile tenendo presente che la precedenza spetta alle unità in uscita ed in particolare alle navi di linea in manovra.

TAVOLE A VELA/AQUILONE DENOMINATE "KITESURF"

Articolo 140
(Disposizioni generali)

1. L'esercizio del Kitesurf nei litorali di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo può essere effettuato solo in ore diurne e nei limiti di navigazione stabiliti con apposita Ordinanza dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle.

2. La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età;
- durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- è fatto obbligo di collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;

- è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- è comunque vietato l'utilizzo del kitesurf nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- durante la stagione balneare, così come definita dai Decreti assessoriali della Regione Sicilia, nelle zone di mare destinate prioritariamente alla balneazione, l'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le caratteristiche individuate, di volta in volta, dal Capo del Circondario Marittimo nell'apposita Ordinanza di sicurezza balneare.

MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

Articolo 141 (Sosta e deposito)

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti nel litorale di giurisdizione, è vietato:

- Depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili, nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- Tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- Eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
- Trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

Articolo 142 (Limiti di navigazione)

1. I limiti di navigazione dalla costa delle moto d'acqua, acquascooter e natanti simili, nell'ambito del Circondario Marittimo di Lampedusa, sono disciplinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle con apposita Ordinanza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 172/2003.

2. In ingresso/uscita dai porti e dai bacini individuati alla Parte I del presente Regolamento, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita di 3 (tre) nodi e comunque in modo tale che il tubo di scarico del motore non fuoriesca dall'acqua, devono inoltre dare, obbligatoriamente, la precedenza a tutte le altre unità in transito.

3. Fermo restando i divieti imposti con il dettato normativo di cui al comma 1 del presente articolo dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle è fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- Nelle zone di mare riservate alla balneazione e disciplinate con Ordinanza di sicurezza balneare;
- Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

Articolo 143 (Velocità di navigazione)

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari e disciplinati con apposita Ordinanza di sicurezza balneare dal Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa.

2. La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero tale da non creare moto ondoso che possa creare pericolo per i bagnanti e le altre unità ormeggiate. Inoltre le stesse, quando nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, dovranno ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo.

Articolo 144 (Abilitazione alla condotta delle moto d'acqua e similari)

1. Sino all'entrata in vigore del disposto di cui all'art. 39 lett. a) del D.lgs. n. 171/2005, la condotta degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili è consentita a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età; ove la potenza dell'apparato motore sia superiore a 40,8 CV-30 Kw, il conducente maggiorenne dovrà, altresì, essere in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto.

2. Il numero di persone imbarcate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo Certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Articolo 145 (Dotazioni di sicurezza)

1. I conduttori degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un caschetto protettivo indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

2. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

3. Le unità di cui al presente Capo devono avere le seguenti dotazioni di sicurezza:

- Una cintura di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
- Caschetto protettivo (uno per ogni persona a bordo);

- Una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
- Pompa o altro attrezzo di esaurimento;
- Un estintore tipo 13 B.

CAPO III
Norme relative all'utilizzo di sci nautico
e paracadutismo ascensionale

Articolo 146
(Normativa di riferimento)

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel D.M. 26/01/1960, come modificato dal D.M. 15/07/1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.
2. La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.

Articolo 147
(Disposizioni generali e limiti alla navigazione)

1. L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre 200 mt. dalla linea batimentrica di mt. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre mt. 100 dalle coste cadenti a picco sul mare.
2. Alle unità, di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:
 - Ad una distanza inferiore a 500 mt. dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - Lungo le rotte di accesso, nonché all'interno dei porti/cale del Circondario Marittimo di Lampedusa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi;
 - Ad una distanza inferiore a 200 mt. dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - Ad una distanza inferiore a 500 mt. dall'imboccatura dei porti;
 - Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
 - Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

Articolo 148
(Prescrizioni comuni)

1. La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:
 - il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di idonea patente nautica – secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore – ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
 - il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni d'età;
 - durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio od altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
 - l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc.);
 - il l'unità trainante dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla disciplina in materia (D.M. n. 478 del 15.10.1999; D.M. n. 232 del 21.01.1992; D.M. n. 95 del 04.04.2005) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 mt.;
 - l'unità trainante dovrà essere dotata da polizza assicurativa che contempri espressamente le attività in considerazione e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
 - è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
 - le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente malleata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 149
(Prescrizioni particolari per l'attività di sci nautico)

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 mt. dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 mt.;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;

Articolo 150

(Prescrizioni particolari per l'attività di paracadutismo ascensionale)

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 mt., salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 mt. dalla spiaggia;
 - la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo-sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a mt. 50;
 - il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 mt.);
 - è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 - quando due, o più, paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
2. L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Articolo 151

(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di paracadutismo ascensionale può essere, effettuata:
 - per conto proprio;
 - per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente);
 - da parte di scuole e/o sodalizi sportivi.
2. Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale, dovranno premunirsi di:
 - polizze assicurative espressamente sottoscritte;
 - idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività di paracadutismo;
 - di personale ausiliario (esperto nel nuoto), in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto.
3. Le imbarcazioni impiegate per l'attività di paracadutismo ascensionale, qualora appartenenti a scuole o utilizzate per conto terzi, devono conservare a bordo la relativa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima.

Articolo 152

(Corridoi di lancio)

Le società sportive, enti balneari, scuole e/o sodalizi che intendano organizzare tale attività devono ricevere, da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, idonea autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio opportunamente segnalati, ovvero di concessione demaniale per la realizzazione di apposita piattaforma galleggiante.

CAPO IV

Norme relative alla locazione e noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali

Articolo 153

(Generalità)

L'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto di cui agli articoli 42 e 47 del D.lgs. n. 171/2005, nell'ambito del Circondario Marittimo Lampedusa è disciplinata come di seguito.

Articolo 154

(Definizioni)

Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natante da diporto si intende:

- per locazione: il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- per noleggio: il contratto con cui una delle parti (noleggiante) in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o

acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Articolo 155 (Limiti di navigazione)

1. La locazione/noleggio dei natanti da diporto può essere effettuato solo in ore diurne con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Tali attività sono comunque vietate in caso di condizioni meteorologiche avverse ed il noleggiante/locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.
2. I suddetti natanti qualora si allontanino oltre i 300 mt. dalla costa dovranno essere dotati dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato "B" del D.M. 05/10/1999, n. 478.
3. I limiti di navigazione dei natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, acquascooter o moto d'acqua e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mt. quadrati sono determinati dal capo del Compartimento Marittimo con apposita Ordinanza.
4. I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare:
 - entro 6 miglia dalla costa;
 - entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del Certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo
5. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza.

Articolo 156 (Autorizzazione)

1. Le ditte e le società aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto, devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa la seguente documentazione:

- domanda in duplice copia (come da modello in **Allegato 20**), di cui una in bollo in carta legale;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da Certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione);
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

2. L'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio e dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate.

Articolo 157

(Locazione natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, nonché gli acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari)

1. Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del locatore o denominazione dello stabilimento balneare.
2. I natanti privi di motore possono essere affidati a persone di età non inferiore ad anni 14, mentre quelli a motore a persone di età non inferiore ad anni 16, ferma restando l'eventuale necessità della patente nautica.
3. Il locatore deve:
 - fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
 - consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, e coperta da assicurazione;
 - qualora non sia fornito di brevetto di assistente bagnante, avvalersi di persona qualificata in possesso di tale titolo;
 - predisporre un'unità con salvagente anulare e cavo di rimorchio idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio ed il recupero dei natanti locati;
 - tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione ed il numero massimo delle persone trasportabili;
 - annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore, numero progressivo dell'unità locata, nonché data ed orario d'inizio e fine della locazione;
 - informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dal presente Regolamento, nonché da quelle contenute nel Decreto d'istituzione dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie";
 - mantenere disponibile il bollettino Meteomar del giorno relativo alla zona di interesse;
 - rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisiche e a persone che siano ritenute inadatte alla conduzione del mezzo.

Articolo 158

(Obblighi per la locazione/noleggio dei natanti da diporto di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 171/2005 ad eccezione delle unità di cui al precedente articolo)

1. Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con un numero progressivo.

2. I natanti possono essere affidati a persone che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 431/1997;
3. Il noleggiante/locatore deve:
- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili;
 - annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore/noleggiatore, numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, nonché data ed orario d'inizio e fine della locazione/noleggio;
 - fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
 - consegnare l'unità in perfetta efficienza a persone che siano in possesso dei requisiti di legge per la condotta, completa di documenti di bordo, di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere;
 - informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dal presente Regolamento, nonché dei limiti previsti dal Decreto istitutivo dell' "Area Marina Protetta Isole Pelagie";
 - mantenere disponibile il bollettino Meteomar del giorno relativo alla zona di interesse;
 - rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisiche e a persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo.
4. In caso di locazione il conduttore, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.
5. In caso di noleggio i natanti dovranno essere condotti dal noleggiante e/o persona in possesso di abilitazione alla condotta di unità da diporto almeno per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, brevetto di assistente bagnante riconosciuto e rilasciato secondo le disposizioni vigenti.
6. I natanti da diporto dovranno inoltre essere dotate di apparato ricetrasmittente ad onde mt.che (VHF) omologato, munito di Licenza RTF rilasciata dal competente Ispettorato territoriale per le telecomunicazioni, anche per il solo ascolto/trasmisione sul canale di soccorso 16 VHF e in possesso di Certificato limitato RTF.

Articolo 159

(Numero persone trasportabili)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 478/1999, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'art. 1 della legge n. 50/1970, è determinato come segue:

- per lunghezza f.t. fino a	mt. 3,50	n. 3 persone;
- per lunghezza f.t. compresa tra	mt. 3,51 e 4,50	n. 4 persone;
- per lunghezza f.t. compresa tra	mt. 4,51 e 6,00	n. 5 persone;
- per lunghezza f.t. compresa tra	mt. 6,00 e 7,50	n. 6 persone;
- per lunghezza f.t. superiore a	mt. 7,50	n. 7 persone.

2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'art. 2 del medesimo D.M. n. 478/1999.

3. Per i natanti prodotti in serie il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone indicate è superiore a quello di cui al comma 1.

4. Qualora i natanti di cui ai punti precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

Articolo 160

(Corridoi di lancio)

Qualora le ditte o le società, che esercitano l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto intendano istituire corridoi d'atterraggio ai fini della sicurezza ai bagnanti devono preventivamente munirsi di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'Autorità Amministrativa competente per territorio.

CAPO V

Norme relative ai natanti da diporto utilizzati dai centri di immersione come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo

Articolo 161

(Autorizzazione natante per appoggio immersioni subacquee)

I soggetti esercitanti l'attività di centro di immersione-Diving, iscritti nel registro di cui all'articolo 68 tenuto dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III della presente Parte, che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto di natanti da diporto devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa la seguente documentazione:

- domanda in duplice copia (come da modello **Allegato 21**), di cui una in bollo;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da Certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione); in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

- L'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio e dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni concernenti il numero e/o le caratteristiche delle unità utilizzate.

CAPO VI

Norme relative alle scuole di vela e scuole di tavola a vela

Articolo 162 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:

- A. "scuola di vela" si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
- B. "scuola di tavola a vela" si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf".

Articolo 163 **(Prescrizioni e divieti)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere:

- Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
 - munite delle autorizzazioni, licenze, "Nulla Osta" ecc., previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
- A. in ore diurne e con condizioni meteo-marine assicurate;
 - B. con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza;
1. I limiti di navigazione sono determinati con Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle e dall'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa per la stagione estiva;
2. Le imbarcazioni utilizzate dagli istruttori per l'assistenza agli allievi possono transitare nella zona di mare entro i 200 mt. dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso/assistenza.
3. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO VII

Norme relative all'utilizzo di tavole a vela

Articolo 164 **(Prescrizioni e divieti)**

1. Le tavole a vela (windsurf) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne ed entro i limiti determinati con apposita Ordinanza dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle.
2. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire per i windsurf all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati e disciplinati con Ordinanza di sicurezza balneare dal Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

Articolo 165 **(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)**

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti; si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.lgs. n. 171/2005.
2. Coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.
3. L'uso del windsurf e del surf da onda per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

4) ESTRATTO PARTE VIII TITOLO III CAPO I DEL "REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E DEL PORTO DI LAMPEDUSA", APPROVATO CON ORDINANZA N. 10/2007, RECANTE LA DISCIPLINA NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LAMPEDUSA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE, A FINI SPORTIVI E RICREATIVI – ESTRATTO:

(...Omissis...)

**Articolo 168
(Dotazioni di sicurezza dell'unità impiegata)**

1. Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per il tipo di navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti dotazioni:
 - apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo), un apparato ricetrasmittente VHF ad onde metriche, anche per il solo uso sul canale di soccorso 16, munito di regolare Licenza RTF, nonché una tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittima, Ospedale, Centro iperbarico);
 - cassetta di pronto soccorso completa dei relativi presidi sanitari;
 - almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionati per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o a ad una profondità da 3 a 5 mt. a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza.
2. Per ciascun subacqueo, oltre alla pila personale, è prescritta anche un'ulteriore fonte luminosa fissa per le immersioni notturne.
3. In merito al numero dei passeggeri trasportabili, fermo restando le limitazioni imposte dalle normative vigenti nel caso in cui l'unità venga utilizzata con contratti di noleggio e le eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero scaturire dall'emissione del Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da diporto, le unità da diporto non marcate CE, impiegate per l'espletamento dell'attività di supporto ai centri di immersione, dovranno essere in regola con la documentazione prevista a seconda si tratti di natante o imbarcazione e comunque, se di lunghezza inferiore ai 10 mt., in ogni caso dovranno essere muniti di un Certificato di omologazione/Dichiarazione di conformità o Attestato di un Ente tecnico riconosciuto, che certifichi il numero delle persone trasportabili ai fini della sicurezza della navigazione.
4. Qualora le unità navali utilizzate a supporto delle attività subacquee trasportino materiali e/o attrezzature subacquee sportive (bombole, piombi, mute ecc.), il numero massimo delle persone trasportabili previsto per tali unità deve intendersi ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiali/attrezzature imbarcate.

**Articolo 169
(Prescrizioni generali)**

1. Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
2. In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità stessa dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
3. Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza. Lo stesso dovrà essere munito comunque di Patente nautica, anche se la potenza dell'apparato motore non la prevede, idonea per il tipo di navigazione che si effettua, nonché di Certificato limitato Radiotelefonista rilasciato dai competenti Ispettorati Territoriali delle Telecomunicazioni.

**Articolo 170
(Prescrizioni particolari)**

1. Oltre ai prescritti segnali di fonda, di cui al precedente articolo, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
 - A. di giorno:
 - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca e la lettera "Alfa" del Codice Internazionale dei Segnali;
 - in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di un subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca).
 - B. di notte:
 - tre luci disposti in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro di orizzonte con portata di almeno un miglio (solo nel caso di unità di lunghezza superiore a 12 mt.), una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 mt. di distanza (per le unità di lunghezza inferiore a 12 mt.).
2. Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 mt. dai segnali sopraindicati (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).

(...Omissis...)

CAPO III
Norme relative all'attività subacquea svolta da privati

Articolo 178
(Generalità)

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa l'effettuazione ai fini turistico ricreativi di attività subacquee svolte da privati, non rientrando quindi nelle previsioni disciplinate dai precedenti Capi, è soggetta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

A. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 mt.

B. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui all'art. 170 del presente Regolamento.

C. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

D. Se a bordo del natante vengono trasportati anche materiali e/o attrezzature subacquee sportive (bombole, piombi, mute, ecc.) il numero massimo delle persone trasportabili previsto per tali unità deve intendersi ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura/materiali imbarcati

E. Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 mt. di distanza.

F. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del segnale.

G. Se ci si avvale di barca d'appoggio inoltre, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui all'art. 170 del presente Regolamento, ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di una tabella riportante i recapiti telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso, nonché di una cima per l'eventuale recupero del subacqueo.

CAPO IV
Disposizioni finali

Articolo 179
(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a mt. 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a mt. 200 dalle navi mercantili e a mt. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti, nonché all'imboccatura, ovvero nelle zone di mare ove si svolge il regolare transito delle navi per l'entrata e uscita dai porti, e ancora, nelle zone di ancoraggio già individuate dalla Parte I del presente Regolamento;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione e negli specchi acquei sottoposti a tutela in quanto rientranti all'interno dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie", delimitati dal Decreto di istituzione sopraccitato, salvo eventuali deroghe ammesse nell'approvazione del Regolamento di competenza dell'Ente gestore;

2. In prossimità dei segnali di cui ai precedenti articoli le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 mt.

Articolo 180
(Attività di pesca subacquea)

L'attività di pesca subacquea, oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, è sottoposta ai vincoli specifici in materia di pesca.

Articolo 181
(Ritrovamenti)

Qualora nel corso dell'attività subacquea dovessero essere fortuitamente rinvenuti o avvistati materiali che potrebbero avere un interesse archeologico, scientifico o storico, nonché presunti residuati bellici, è obbligatorio farne immediata denuncia o segnalazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa.